



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 43 del 23/12/2020, con oggetto COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO - Decreto di approvazione nr. 43 del 23.12.2020. Ditta LEONARDO S.P.A. Codice Gara 7962717. CIG n. 8533901DE0. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0000132 - Ingresso - 13/01/2021 - 17:09 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/02/2021 n. 39 con la seguente osservazione:

"Dall'esame del decreto trasmesso per il controllo e della documentazione a corredo è emerso che, a fronte di una determina a contrarre datata 26/11/2020, l'offerta pervenuta è stata esaminata da un seggio di gara nominato con A.D. del 01/01/2020; il verbale di deliberamento n. 79 dell'11 dicembre 2020 richiama, a sua volta, un verbale di valutazione tecnico-economica del 18 novembre 2020, redatto da apposita Commissione, nominata il 28/08/2020. Al riguardo si richiama all'attenzione di codesta Amministrazione il disposto dell'art. 77, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"; in proposito si rammenta l'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 1268/2008), reso sotto la vigenza di analoga disposizione prevista all'art. 84, comma 10, del d.lgs. n. 63/2006, che ha censurato «la previsione di una "commissione permanente" dell'Amministrazione, competente ad esaminare gli atti di tutte le gare bandite da un soggetto appaltante rispetto alle quali la nomina dei componenti (evidentemente) precede il termine fissato per la presentazione delle offerte... stante il diretto coinvolgimento della relativa fattispecie con l'insuperabile principio della par condicio tra i concorrenti»: detto principio è stato ritenuto applicabile, dalla giurisprudenza sopra citata, anche alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell'offerta più bassa, una volta che il soggetto aggiudicatore opti per la nomina della commissione, con conseguente autovincolo alla completa applicazione delle disposizioni in parola, recate dal codice dei contratti pubblici".

Il Consigliere Delegato

ALESSANDRO FORLANI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

OTTAVIO CALEO
(Firmato digitalmente)

